DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 11

Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a

I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, e' imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed e' trasferito ad aumento del capitale sociale della societa' stessa. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 e' esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, e' soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 18 aprile 1996, non più in vigore dal 17 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per le attivita' produttive
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-le-attivita-produttive-1996/art-11-disposizioni-urgenti-riguardanti-la-gepi-s-p-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it